

ALLEGATO "C" AL N. 7412 DI RACCOLTA

STATUTO

"FONDAZIONE FIOCCHETTO LILLA ETS"

ART. 1) - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c., una Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Fiocchetto Lilla ETS". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate e dal Codice degli Enti del Terzo Settore (CTS). La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunica zione rivolta al pubblico, della locuzione «Ente del Terzo Settore» o dell'acronimo «ETS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale.

ART. 2) SEDE

1. La fondazione ha sede in Comune di Comune di GENOVA.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore l'indirizzo della sede è: Genova, Via Antonio Muratori 5

2. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. A ai sensi dell' ART. 5 CTS la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d. formazione universitaria e post-universitaria;

e. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione pone i genitori ed i familiari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione di progetti residenziali ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita.

3. In particolare, ma non in via esclusiva, la Fondazione, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra descritte, si propone di intervenire allo scopo di fornire aiuto alle persone disabili e alle persone che soffrono di malattie dell'alimentazione e della nutrizione e alle loro famiglie e di realizzare progetti specifici nei seguenti ambiti:

- formazione e prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolta a tutte le figure inserite nell'ambito medico-sanitario e non

- formazione extra-scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale: nello specifico prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano; prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe; studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale; produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale: in tutti gli ambiti d'interesse che possano riguardare le

malattie alimentari e la disabilità, compresa la ricerca farmacologica, sociologico, le terapie sperimentali e l'ambito medico sanitario e psichiatrico

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali anche periodiche quali ad esempio. giornali e riviste, newsletter, siti web, libri, ebook, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e specificamente di quelle svolte dalla Fondazione stessa

- divulgazione e sensibilizzazione attraverso lo svolgimento di attività pubblicistica e editoriale, delle attuali conoscenze scientifiche sui disturbi in oggetto e sulle possibilità terapeutiche

- promuovere la visibilità e il riconoscimento dei disturbi dell'alimentazione a livello sanitario ed istituzionale, affinché si attivino misure economiche, legislative e di assistenza sociale e/o socio-sanitaria e per l'inserimento e la tutela in ambito lavorativo

dei soggetti affetti da tale patologia

- informare e sensibilizzare la popolazione attraverso l'organizzazione, in collaborazione

con medici specialisti di chiara fama di congressi, seminari, workshop, convegni mirati

all'approfondimento di varie tematiche relative ai disturbi dell'alimentazione, anche

attraverso la divulgazione web;

- supervisione e informazione, in collaborazione con professionisti di chiara fama circa l'appropriatezza, l'adequatezza e la continuità del trattamento sul territorio nazionale;

- sostenere gli interessati e i loro familiari attraverso l'istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto-aiuto

- attivazione di convenzioni presso strutture accreditate, pubbliche o private per facilitare l'accesso di persone con disturbi dell'alimentazione, ed attraverso la diffusione di materiale informativo anche prodotto da terzi

- perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati

- garantire alle famiglie dei disabili la sicurezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa, sicura e stimolante, per tutto l'arco dell'esistenza del disabile, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie e/o i tutori

- raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, collaborando con le aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche e private, per una migliore qualità della vita delle persone affette da gravi patologie e per il loro adeguato reinserimento nel tessuto sociale
- Sostegno economico ed organizzativo per attività di interesse generale svolte da altre organizzazioni non profit aventi scopi e finalità analoghe in Italia e all'estero
- Sostegno economico ed organizzativo per attività di interesse generale svolte da altre organizzazioni non profit aventi scopi e finalità analoghe in Italia e all'estero.
- Organizzazione di eventi sportivi volti al sostegno della Fondazione stessa

ART. 4) ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
2. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o in-direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.
3. Essa può, inoltre, istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

ART. 5) PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

A) COMPOSIZIONE

Il patrimonio della Fondazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 30.000 (trentamila), che costituisce il patrimonio minimo della fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica, composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori
2. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del

Fondo di Dotazione

3. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera

del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Fondo di Dotazione

4. da contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il fondo di gestione costituisce la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest'ultimo può essere composto da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
2. dalle quote associative annuali dei Partecipanti Istituzionali e di Sostenitori
3. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione
4. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati
5. dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori
6. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

B) FUNZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di

recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

A titolo esemplificativo:

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 6) MEMBRI DELLA FONDAZIONE: I PARTECIPANTI

Il termine partecipanti indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono altresì partecipanti i Fondatori.

Essi si caratterizzano per:

- parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone
- l'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai

Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi statutari, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche della Fondazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

I Partecipanti si distinguono in:

- Fondatori
- Partecipanti Istituzionali
- Sostenitori
- Volontari.

1) Sono Fondatori

- l'associazione "Perle ODV"
- l'associazione "Mi Nutro di Vita"
- LAZZARI Francesca Letizia Maria
- RUZZA Sebastiano
- MARTINUZZI Maria Carla
- BOZZOLASCO Micaela
- TAVILLA Stefano
- CORRIDORI Simona

Possono divenire Fondatori coloro che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione previo gradimento vincolante dei Fondatori.

2) Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di Gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Partecipanti Istituzionali sono coloro che si legano stabilmente alla Fondazione con obblighi contrattuali di sostegno, pur senza contribuire al fondo di dotazione.

3) Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali al Fondo di Gestione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore è annuale.

4) La Fondazione può avvalersi dell'opera di Volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 7) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chiunque intenda far parte della Fondazione, dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione contenente le seguenti informazioni e dichiarazioni:

1. dati anagrafici completi e codice fiscale, da allegare in copia
2. recapito telefonico ed email
3. l'indicazione del tipo di partecipazione con la quale si intende entrare a far parte della Fondazione
4. dichiarazione di impegnarsi a versare il contributo offerto o richiesto dal Consiglio per quel tipo di Partecipante
5. dichiarazione di impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

In caso di soggetto diverso da persona fisica, dovrà inoltre essere prodotta:

1. visura camerale od altro idoneo documento riportante i dati identificativi dell'Ente
2. dati anagrafici completi del legale rappresentante e copia del documento di identità
3. copia della eventuale delibera che autorizzi la partecipazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio d'Amministrazione nei termini espressi con delibera inappellabile.

ART. 8) ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio d'Amministrazione decide l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti al momento della presentazione della domanda di ammissione
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti

motivi:

- trasformazione, fusione e scissione

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione
- ricorso al mercato del capitale di rischio
- messa in liquidazione, a qualsiasi titolo dovuta
- apertura di procedure di liquidazione
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione il partecipante può essere riammesso.

Avverso la decisione di esclusione è ammesso reclamo avanti all'Assemblea.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC ed ha effetto dalla data del ricevimento. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso o per il residuo periodo previsto, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

In ogni caso di esclusione o recesso, non vi è alcun diritto alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione.

ART. 9) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- 1) l'Assemblea di partecipazione
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Vice Presidente
- 5) L'Organo di Controllo
- 6) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

ART. 10) - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Sostenitori.

I Volontari non hanno diritto di voto.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le regole previste all'art.14)
- nomina e revoca l'Organo di Controllo
- nomina e revoca l'eventuale Collegio dei Probiviri
- approva le modifiche statutarie
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione
- approva il bilancio preventivo e consuntivo

- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- si esprime su tutte le materie attribuite alla sua competenza dallo statuto o dalla legge, nonché su quelle che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.

ART. 11) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei

Partecipanti, oppure dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea si svolge nel territorio della Provincia di Grosseto.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Deve essere spedito con qualsiasi mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione e con almeno dieci giorni di preavviso, ai Fondatori, ai Partecipanti Istituzionali, ai Sostenitori ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di verbalizzarne lo svolgimento.

Spetta al Presidente verificare la regolare convocazione, nonché l'identità e la legittimazione dei Partecipanti presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e della votazione, proclamandone i risultati.

ART. 12) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto di voto
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori, con un voto ciascuno.

Ciascun avente diritto può farsi rappresentare per delega. La delega può essere conferita:

- esclusivamente per la singola assemblea
- solo a favore di un partecipante alla Fondazione avente diritto di voto
- non a favore di un consigliere, del Revisore o di un membro del Collegio dei Probiviri.

Ogni delegato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13) QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

ART. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette membri.

La composizione sarà la seguente:

- quattro consiglieri scelti e nominati dalla maggioranza assoluta dei Fondatori
- due consiglieri scelti e nominati dai Partecipanti Istituzionali a maggioranza dei presenti
- un consigliere scelto e nominato dai Sostenitori a maggioranza dei presenti.

In mancanza di Partecipanti Istituzionali o Sostenitori, il relativo consigliere sarà scelto e nominato dai Fondatori.

Farà eccezione il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione, che sarà nominato dai soci Fondatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio

consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso,

come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, a richiedere la

sostituzione del membro decaduto alla categoria dei Partecipanti che lo aveva designato; il nuovo membro così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 15) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione

- delegare specifici compiti ai Consiglieri
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico
- nominare consulenti
- deliberare sulle domande di ammissione per Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi
- deliberare eventuali modifiche statutarie da proporre all'Assemblea
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, da proporre all'Assemblea
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri nominati dai Fondatori.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ART.16) DECADENZA

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile
- qualora si candidino ad elezioni politiche o

amministrative o qualora assumano qualsiasi incarico anche di natura dirigenziale in enti pubblici.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dai Fondatori alla unanimità per:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla Fondazione.

ART. 17) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea e gli altri organi della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e fa le veci, a tutti gli effetti, del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche per la rappresentanza dell'Ente.

ART. 18) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è un organo monocratico ed è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, ove utile o necessario, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori.

L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Tale Organo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

ART. 19) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto di tre membri.

I Probiviri durano in carica per quattro esercizi e possono essere riconfermati.

Il collegio dei Probiviri vigila sull'attività della Fondazione.

ART. 20) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus od Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio o rendiconto annuale dovrà rispettare i requisiti di chiarezza e completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

ART. 21) DEVOLUZIONE ai sensi art. 9 CTS.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 22) GRATUITA'

Tutte le cariche statutarie sono gratuite.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

Firmato: TAVILLA STEFANO

" GIANENRICO FIGARI NOTAIO